

Agenzia delle entrate rigorosa con il contribuente sulla detrazione tardiva dell'imposta

DS6901

DS6901

Acquisti, recupero Iva a ostacoli

L'integrativa solo se le fatture sono registrate per tempo

DI FRANCO RICCA

Agenzia delle entrate rigorosa sulla possibilità per il contribuente di recuperare l'Iva sugli acquisti non detratta nel periodo di competenza: il rimedio della dichiarazione integrativa è esperibile solo se le relative fatture d'acquisto erano state a suo tempo registrate nel termine di legge. Nulla da fare, quindi, nel caso in cui tale obbligo (formale) non era stato adempiuto. Questo l'orientamento espresso dall'Agenzia nella risposta ad interpello n. 115 del 17 aprile 2025.

In relazione alle modifiche apportate dal 24 aprile 2017, n. 50 alla disciplina del diritto alla detrazione, in particolare alla riformulazione del comma 1 dell'art. 19 del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui il diritto va esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto (più precisamente, all'anno in cui si sono verificati entrambi i presupposti della nascita del diritto e del possesso della fattura d'acquisto), nel par. 4 della circolare n. 1 del 17 gennaio 2018 è stato ammesso, al fine di tutelare l'effettività del diritto e la neutralità dell'imposta, che il soggetto passivo che non abbia esercitato il diritto di detrazione dell'Iva risultante dalle fatture "ricevute" nei termini "può recuperare l'imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8, comma 6-bis, del dpr n. 322 del 1998,..." Restata ferma, aggiunge la circolare, l'applicabilità delle sanzioni "per la violazione degli obblighi di

registrazione previste dal richiamato articolo 6 [del dlgs n. 471/1997]", ossia per la mancata registrazione delle fatture d'acquisto nel termine dell'art. 25 del dpr n. 633/1972, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione delle stesse.

Riguardo a questa importante apertura, nella risposta ad interpello n. 479 del 18 dicembre 2023 l'Agenzia ha però affermato che con la predetta circolare è stata ammessa la possibilità di ricorrere all'istituto della dichiarazione integrativa nell'ipotesi in cui "per mero errore" il contribuente, pur avendo ricevuto "e registrato" la fattura di acquisto, abbia ommesso di esercitare tempestivamente la detrazione." L'affermazione ha suscitato perplessità ed incertezze per la divergenza con il sopra riportato passaggio della circolare, nella quale la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa per recuperare l'imposta non detratta nel termine dell'art. 19 non è circoscritta alla sola ipotesi di "errore", né subordinata alla condizione dell'avvenuta registrazione della fattura d'acquisto nello stesso termine. Questa più restrittiva posizione, tuttavia, è ora ribadita e meglio argomentata dalla risposta 115/2025, in cui si osserva che l'istituto della dichiarazione integrativa consente al contribuente di "correggere errori od omissioni", compresi quelli a suo sfavore, ipotesi alle quali non è invece riconducibile il mancato esercizio del diritto alla detrazione, che "rappresenta una fa-

coltà da esercitare... al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, previa annotazione della fattura di acquisto...". Su tali basi, quindi, richiamate anche alcune pronunce della Corte di giustizia Ue, l'Agenzia conclude che il recupero della detrazione nella dichiarazione integrativa non è ammesso nel caso in cui il contribuente abbia ommesso di registrare le fatture d'acquisto nel termine di legge "rinunciando così definitivamente a tale diritto".

La tesi non appare condivisibile, anche per il riferito contrasto con la citata circolare (che peraltro, nel dichiarare che resta ferma la sanzione per omessa registrazione, implicitamente ammette che le fatture possano non essere state registrate nei termini), nonché con il principio, affermato dalla Corte di giustizia Ue, secondo cui il diritto alla detrazione non può essere negato a motivo della violazione di obblighi formali, salvo che queste impediscano di accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali o in presenza di frodi od evasioni. Certo, la Corte ha riconosciuto legittima la previsione di termini di decadenza del diritto alla detrazione; tuttavia, se si ammette il rimedio della dichiarazione integrativa, non appare logico limitarlo nel senso di cui sopra.

— © Riproduzione riservata — ■

